

COMUNE DI PREDOSA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 07.04.2022

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

ART. 6 - ESENZIONI

ART. 7 - VERSAMENTO

ART. 8 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Predosa, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Predosa.

Art. 4 - Base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef sono differenziate per scaglioni di reddito, come individuati dal comma 2 dell'art.1 della L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), e sono così determinate:

da 0 a 15.000	Aliquota 0,01%
Da 15.000,01 a 28.000	Aliquota 0,40%
Da 28.000,01 a 50.000	Aliquota 0,50%
Oltre 50.000	Aliquota 0,60%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune ma in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 6 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile si fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000 (quindicimila/00).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000 (quindicimila/00) l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote degli scaglioni di cui all'art.4 al reddito complessivo.

Art. 7 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.